

Comune di Fontanafredda

81

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2007

I.r. 17 febbraio 2010 n. 4

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Partecipazione
- Art. 3 Organizzazione e gestione
- Art. 4 Presentazione delle domande
- Art. 5 Modalità di partecipazione
- Art. 6 Monitoraggio dei prezzi e dell'etichettatura
- Art. 7 Caratteristiche ed utilizzo dei chioschi/posti di vendita
- Art. 8 Calendario del mercato e orari
- Art. 9 Circolazione dei veicoli
- Art. 10 Sospensione dell'attività Recesso
- Art. 11 Sospensione dell'accesso al mercato Revoca
- Art. 12 Condizioni di partecipazione
- Art. 13 Pulizia del suolo pubblico
- Art. 14 Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 15 Attività collaterali
- Art. 16 Pubblicità ed utilizzo dei loghi
- Art. 17 Istituzione dei mercati da parte di soggetti privati
- Art. 18 Sanzioni
- Allegato "A" Criteri per la formazione della graduatoria per la partecipazione al mercato contadino
- Allegato "B" Planimetria

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Fontanafredda istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20 novembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007, e della L.R.. 4/2010, denominato "MERCATO CONTADINO".

L'istituzione del mercato contadino di Fontanafredda ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
- 2) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- 3) promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
- 5) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- 6) garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- 7) favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- 8) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Il mercato contadino si svolge in P.le San Luca, con cadenza settimanale, nella giornata di giovedì, in concomitanza con il mercato settimanale. Qualora si rendesse opportuno, e previo accordi tra l'Amministrazione Comunale e le aziende concessionarie, sarà possibile modificare il giorno di svolgimento del mercato contadino.

Nell'area destinata al mercato verranno posizionati e messi a disposizione degli operatori n. 4 chioschi prefabbricati in legno e n. 4 posti di vendita non serviti da chioschi prefabbricati.

Art. 2 - Partecipazione

Possono partecipare al Mercato Contadino di Fontanafredda gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6 del medesimo decreto legislativo, la cui impresa abbia sede e svolga la propria attività nel seguente ordine di priorità:

- a) Comune di Fontanafredda
- b) Comuni contermini al Comune di Fontanafredda: Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Porcia, Roveredo in Piano, Sacile;
- c) Comuni contermini ai Comuni di cui al punto b): Cordignano (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Montereale Valcellina, Pordenone, Portobuffolè (TV), Prata di Pordenone, San Quirino, Sarmede (TV), Tambre (BL);
- d) rimanenti Comuni della provincia di Pordenone;
- e) raggio di 60 km dalla sede municipale di Fontanafredda, sia nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sia in quello della Regione Veneto.

L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 3 - Organizzazione e gestione

Il presente disciplinare individua le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguardano in modo particolare:

- a) le modalità organizzative e gestionali del mercato contadino;
- b) la partecipazione degli operatori;
- c) l'organizzazione di iniziative promozionali e collaterali;
- d) la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
- e) il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi.

L'organizzazione ed il controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato spettano al Comune, tramite i competenti uffici, che hanno i seguenti compiti:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato, incluso il rilascio di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari al suo svolgimento;
- b) predisposizione della graduatoria delle imprese partecipanti;
- c) controllo del rispetto del presente regolamento nello svolgimento dell'attività;
- d) promozione del mercato contadino.

Art. 4 - Presentazione delle domande

L'ammissione al mercato è subordinata alla previa presentazione al Comune della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001 e della domanda di partecipazione al mercato, allegando la scheda descrittiva dell'azienda. Ciascuna impresa può presentare domanda per un solo chiosco/posto di vendita

La domanda di partecipazione può essere presentata anche in forma cumulativa da parte di associazioni di produttori e di categoria.

La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'accettazione integrale delle norme del presente disciplinare.

L'assegnazione dei chioschi/posti di vendita ha validità quinquennale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro il 31 ottobre di ogni quinquennio, direttamente al Comune.

Nel caso il numero delle domande di assegnazione di chiosco/posto di vendita sia inferiore al numero di chioschi/posti di vendita previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine predetto.

Il Comune valuta le caratteristiche delle singole imprese e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri descritti dall'allegato "A" del presente regolamento, redigendo una graduatoria delle imprese che hanno presentato la domanda. La graduatoria è suddivisa in due settori, uno per le domande presentate singolarmente e uno per le domande cumulative.

La graduatoria é resa pubblica entro il 15 dicembre ed è valida per l'intero guinguennio successivo.

Le imprese/associazioni ricevono comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione da parte del Comune.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai chioschi/posti di vendita disponibili, la partecipazione degli operatori avviene in base alle risultanze della graduatoria; a parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico invitando le ditte interessate.

L'assegnazione dei chioschi/posti di vendita disponibili al mercato è suddivisa al 50% tra le imprese che presentano domanda singolarmente e quelle che presentano domanda in forma collettiva. Qualora le domande presentate singolarmente o in associazione siano inferiori al numero di posti disponibili nel relativo settore, i posteggi liberi possono essere assegnati all'altro settore, se nello stesso vi sono domande in esubero.

L'assegnazione dei chioschi è fatta d'ufficio secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto dei vincoli igienico-sanitari.

Art. 5 - Modalità di partecipazione

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato contadino gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) i prodotti agricoli, ottenuti anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono provenire in misura prevalente dalla rispettiva azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli. I prodotti extra aziendali, venduti in misura non prevalente, devono provenire da aziende i cui terreni abbiano sede nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- b) i prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
- c) le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali;
- d) nell'organizzazione del mercato contadino deve essere ricercata la più ampia rappresentatività di tipologie merceologiche;
- e) l'eventuale aggiunta di altri prodotti, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione al mercato, deve essere preventivamente comunicata;
- f) gli imprenditori agricoli devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228;
- g) l'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 6 - Monitoraggio dei prezzi e dell'etichettatura

Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi e con l'etichettatura prevista per legge in modo chiaro e ben visibile, fornendo indicazioni utili e corrette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.

Art. 7 - Caratteristiche ed utilizzo dei chioschi/posti di vendita

Il mercato contadino prevede un numero di chioschi prefabbricati in legno disponibili pari a quattro e n. 4 posti di vendita nei pressi della zona di mercato.

Ogni chiosco ha una superficie massima di mq. 8,75 (2,5 x 3,5) ed è dotato di n. 2 finestre apribili per l'esposizione e la consegna del prodotto al cliente.

Lo spazio adibito ad ospitare le 4 unità di vendita ha una superficie massima di mq 120 da suddividere in parti uguali tra gli operatori aventi diritto.

Gli operatori dovranno occupare esclusivamente il chiosco/posto assegnato e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo chiosco/posto di vendita.

Le imprese che ricevono in uso i chioschi devono attenersi alle disposizioni dettate dagli art. 1803 e successivi del C.C.

I chioschi/posti vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante spunta alle imprese agricole che seguono nella graduatoria.

Art. 8 - Calendario del mercato e orari

Il mercato contadino sarà ubicato in P.le San Luca e si svolgerà con cadenza settimanale ogni giovedì. Detta giornata avrà carattere sperimentale per la durata di mesi sei. Qualora si rendesse opportuno, e previo accordi tra l'Amministrazione Comunale e le aziende concessionarie, sarà possibile modificare il giorno di svolgimento del mercato contadino.

Il mercato contadino osserverà il sequente orario:

- a) nel periodo scolastico, compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno dell'anno successivo
 - Scarico e approntamento della merce: dalle ore 7.00 alle ore 8.30;
 - Orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
 - Carico e rimozione della merce dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00, salvo indisponibilità della merce a causa del preventivo esaurimento della stessa;
 - Assegnazione dei chioschi liberi in spunta: alle ore 8.30.
- b) nel restante periodo, compreso tra il 1 luglio ed il 31 agosto dello stesso anno
 - Scarico e approntamento della merce: dalle ore 7.00 alle ore 8.00;
 - Orario di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- Carico e rimozione della merce dall'area di mercato: dalle ore 13.00 alle ore 14.00, salvo indisponibilità della merce a causa del preventivo esaurimento della stessa;
 - Assegnazione dei chioschi liberi in spunta: alle ore 8.00

Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche temporanee, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

Per motivi organizzativi l'arrivo degli operatori deve avvenire entro le ore 7.30 e le operazioni di sgombero devono concludersi entro le ore 14.00.

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato può essere svolta durante l'intera giornata. Le imprese partecipanti al mercato non possono lasciare il chiosco/posto di vendita prima dell'orario stabilito.

Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo lo stesso sarà svolto nella precedente giornata non festiva oppure, in seguito alla specifica richiesta delle Organizzazioni di categoria Provinciali o da almeno il 50% dei titolari di posteggio nel concomitante mercato, fatta pervenire almeno quindici giorni prima all'Amministrazione comunale, nella stessa giornata festiva.

Art. 9 – Circolazione dei veicoli

L'assegnazione dei chioschi/posti di vendita deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il chiosco/posto di vendita assegnato prima dell'orario stabilito.

Gli automezzi degli espositori devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di mercato dopo lo scarico delle merci.

Art. 10 - Sospensione dell'attività - Recesso

L'assegnazione dei chioschi/posti di vendita ha validità quinquennale, in base alla graduatoria prevista all'art. 4 del presente regolamento.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate.

Qualora il concessionario del chiosco/posto di vendita non partecipasse al mercato, anche per una sola giornata, dovrà informare il Comune della propria assenza entro le ore 12:00 del giorno antecedente

allo svolgimento del mercato con comunicazione a mezzo fax o via mail. I chioschi/posti di vendita non occupati possono essere assegnati direttamente alle aziende agricole che hanno presentato domanda di partecipazione e che non hanno potuto accedere per limitazione dei posti.

E' possibile sospendere/interrompere la partecipazione al mercato solo nei seguenti casi:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'impresa ha presentato domanda di partecipazione;
- 4) per motivi di salute o altre cause debitamente documentate.

La sospensione dell'attività dovrà essere comunicata al Comune con un preavviso di almeno 5 giorni. Qualora la sospensione sia dovuta a cause imprevedibili, della stessa deve esserne data comunicazione entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento.

L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato contadino, dovrà comunicarlo tramite lettera al Comune con un preavviso di almeno 1 mese.

Art. 11 - Sospensione dell'accesso al mercato - Revoca

Nel caso di inosservanza del presente regolamento il Comune provvede a richiamare l'impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.

Nel caso di gravi inadempimenti a quanto previsto dal regolamento, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di novanta giorni consecutivi.

In caso di sospensione, l'impresa potrà chiedere la revisione di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di aver eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

Il Comune revoca la concessione e dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- 2) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dal Comune entro i termini stabiliti;
- 3) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'A.S.S. volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- 4) grave deperimento della struttura per fatti imputabili al concessionario;
- 5) utilizzo del bene per fini diversi da quelli stabiliti;
- 6) assenza reiterata dal mercato senza giustificati motivi o senza comunicazione di cui all'art. 10:
- 7) motivi di pubblica utilità.

L'assenza reiterata di cui al punto 6) comporterà automaticamente la revoca della concessione qualora l'impresa non presenziasse al mercato per 8 (otto) volte consecutive.

Art. 12 - Condizioni di partecipazione

Le imprese partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

La partecipazione al mercato contadino prevede il pagamento degli oneri connessi con l'occupazione del suolo pubblico, nella misura stabilita dalle vigenti norme e regolamenti.

La partecipazione al mercato contadino avviene nel rispetto da parte delle imprese delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori e di ogni altra specifica norma vigente inerente l'attività esercitata.

Art. 13 - Pulizia del suolo pubblico

Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il chiosco/posto di vendita, ogni operatore deve conferire tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività con le modalità previste dal vigente sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

Fatta eccezione per i rifiuti di cui al comma precedente, il chiosco/posto di vendita e l'area circostante dovranno essere lasciati sgombri e puliti.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento e dalle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 14 - Disposizioni igienico-sanitarie

L'attività del mercato contadino, incluse le eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti, dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti e con riferimento in particolare ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004.

Art. 15 - Attività collaterali

All'interno del mercato contadino possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Potranno partecipare al mercato anche soggetti riconducibili al territorio regionale e caratterizzati da particolari esperienze di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (presidi Slow Food, produzioni DOP e IGP, associazioni, ecc.).

Art. 16 – Pubblicità ed utilizzo dei loghi

L'imprenditore agricolo assegnatario del chiosco/posto di vendita ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante l'identificazione dell'azienda agricola.

Alle imprese/associazioni di imprenditori partecipanti è consentita la divulgazione di materiale pubblicitario limitatamente alle attività riconducibili al mercato ed ai prodotti in esso commercializzati.

E' inoltre consentita alle associazioni che aderiscono in forma collettiva l'esposizione dei propri loghi.

Art. 17 – Istituzione dei mercati da parte di soggetti privati

I mercati agricoli di vendita diretta istituiti da soggetti privati sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

Nel caso di cui al comma 1 il/i richiedenti deve/ono comunque attenersi a quanto previsto dal seguente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

E' fatto inoltre obbligo di rispettare i seguenti punti:

- il soggetto privato in possesso del titolo di conduzione dell'area/locale da destinare al mercato inoltra apposita istanza al Comune, chiedendo l'autorizzazione a costituire il mercato;
- ciascuna impresa che intenda partecipare facendo attività di vendita diretta all'interno dell'area prescelta per il mercato deve inoltrare comunicazione al Comune, con l'indicazione dell'ubicazione del mercato.

Le richieste di autorizzazione, complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.

Per quanto non espressamente definito negli articoli richiamati del presente disciplinare si

rimanda alla normativa vigente sulla vendita diretta.

Art. 18 - Sanzioni

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerta il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente regolamento. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge n. 689/1981 e successive modifiche. In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la sospensione della partecipazione al mercato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

ALLEGATO "A"

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO CONTADINO DI FONTANAFREDDA

Parametro	Punteggio
Impresa con sede nel Comune di Fontanafredda	30 punti
Impresa con sede nei Comuni contermini (Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Porcia, Roveredo in Piano, Sacile)	20 punti
Impresa con sede nei Comuni contermini ai Comuni di cui al punto precedente (Cordignano (TV), Fregona (TV), Gaiarine (TV), Montereale Valcellina, Pordenone, Portobuffolè (TV), Prata di Pordenone, San Quirino, Sarmede (TV), Tambre (BL);	15 punti
Azienda sita nei rimanenti Comuni della Provincia di Pordenone	10 punti
Azienda sita entro un raggio di 60 km dalla sede municipale di Fontanafredda, sia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia in quello della Regione Veneto	5 punti
Offerta di prodotti tipici locali e tradizionali	15 punti
Imprese che abbiano strutture per la trasformazione dei prodotti in azienda	10 punti
Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato programmata	0,5 punti
dall'azienda agricola	per ogni mese
	(max 30 punti)
Tipologia d'impresa:	10 punti
a) conduzione familiare	a) 3 punti
b) imprenditoria femminile	b) 4 punti
c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni	c) 3 punti
Offerta di prodotti biologici certificati	10 punti

